

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4124 del 09/09/2019
Oggetto	FC07T0021. RINNOVO SENZA MODIFICHE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE PISCIATELLO IN LOCALITÀ VILLA MACERONE IN COMUNE DI CESENA (FC). CONCESSIONARI: ZOFFOLI STEFANO E PECORELLI LISA USO: CORTE, PORZIONE DI FABBRICATO E OPERA DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4256 del 09/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: RINNOVO SENZA MODIFICHE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE PISCIATELLO IN LOCALITÀ VILLA MACERONE IN COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARI: ZOFFOLI STEFANO E PECORELLI LISA
USO: CORTE, PORZIONE DI FABBRICATO E OPERA DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE
PRATICA: FC07T0021**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la

Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 03.09.2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64/2019 con la quale si è disposto la proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/10/2019;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 16016 del 04/12/2013, rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con cui viene rilasciata, con scadenza il 31/12/2018, la concessione FC07T0021 ai Sig.ri Zoffoli Stefano e Pecorelli Lisa per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Torrente Pisciatello in località Macerone in comune di Cesena (FC) e individuata catastalmente al Fg. 102 antistante il mappale 246 di detto comune;

PRESO ATTO:

- che con istanza pervenuta in data 28/01/2019 e registrata al protocollo con PG/2019/19668 in pari data, i Sig.ri Stefano Zoffoli (C.F ZFFSFN64P24C574T), e Lisa Pecorelli (C.F PCRLSI69S62C573Q) residenti in Comune di Cesena (FC), hanno chiesto il **rinnovo senza modifiche** della concessione FC07T0021 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 16016 del 04/12/2013 per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Torrente Pisciatello in località Macerone in comune di Cesena (FC) e individuata catastalmente al Fg. 102 antistante il mappale 246 di detto comune (FC) per uso corte di mq.3,04, porzione di fabbricato ad uso servizi (ripostiglio) di mq. 16,14 e un'opera di scarico di acque meteoriche con tubo del diametro di mm 100, munito di idonea valvola antireflusso, posizionata all'interno del pozzetto collocato nella corte in località Macerone, via Cesenatico n. 5704, in comune di Cesena (FC);

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 51 del 20/02/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1220 del 12/04/2019, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2019/61363, ha

rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del disciplinare parte integrante del presente atto;

3. che i richiedenti hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/130876 del 23/08/2019;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

5. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 25/01/2019, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. hanno già versato il deposito cauzionale di € 275,36 in data 22/10/2007;
7. hanno versato i canoni fino all'anno 2019 compreso;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2024 ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ai Sig.ri Stefano Zoffoli (C.F. ZFFSFN64P24C574T), e Lisa Pecorelli (C.F. PCRLSI69S62C573Q), residenti in Comune di Cesena (FC), il **rinnovo senza modifiche** della concessione **FC07T0021** rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 16016 del 04/12/2013 per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Torrente Pisciatello in località Macerone in comune di Cesena (FC) e individuata catastalmente al Fg. 102 antistante il mappale 246di detto comune per uso corte di mq.3,04, porzione di fabbricato ad uso servizi (ripostiglio) di mq. 16,14 e un'opera di scarico di acque meteoriche con tubo del diametro di mm 100, munito di idonea valvola antireflusso, posizionata all'interno del pozzetto collocato nella corte in località Macerone, via Cesenatico n. 5704, in comune di Cesena (FC);
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2024;
3. di dare atto che il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2 è già stato versato. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 164,23 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707

intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTEUTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453.

5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 es.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1220 del 12/04/2019 che si consegna in copia semplice al concessionario;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni ed i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(Dr. Carla Nizzoli)

La Delegata Responsabile della P.O. Procedimenti Unici

Dr.ssa Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC07T0021 a favore dei Sig.ri Stefano Zoffoli (C.F ZFFSFN64P24C574T) e Lisa Pecorelli (C.F PCRLSI69S62C573Q), residenti in Comune di Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo senza modifiche della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 16016 del 04/12/2013 per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Torrente Pisciatello in località Macerone in comune di Cesena (FC) e individuata catastalmente al Fg. 102 antistante il mappale 246 di detto comune per uso corte di mq.3,04, porzione di fabbricato ad uso servizi (ripostiglio) di mq. 16,14 e un'opera di scarico di acque meteoriche con tubo del diametro di mm 100, munito di idonea valvola antireflusso, posizionata all'interno del pozzetto collocato nella corte in località Macerone, via Cesenatico n. 5704, in comune di Cesena (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 8489 del 15/07/2013 e avrà durata sino al 31/12/2024.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 164,23 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €275,36.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio

della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 1220 del 12/04/2019 sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“- OMISSIS -DETERMINA Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:

*A. Di rilasciare il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di rinnovo della concessione indicata in premessa, formulata da Zoffoli Stefano, c.f. ZFFSFN64P24C574T, residente a Cesena - Via Cesenatico n. 5704, codice procedimento n. **FC07T0021**, per l'occupazione di un'area del demanio idrico, utilizzata in parte come corte (per mq. 3,04) ed in parte da una porzione di un fabbricato ad uso servizi (ripostiglio, wc, per mq. 16,14) e di un manufatto per scarico acque di acque meteoriche, con tubo del diametro di mm 100, munito di idonea valvola anti riflusso, posizionata all'interno del pozzetto collocato nella corte, posti in sinistra idraulica del Torrente Pisciatello, catastalmente individuati nel Foglio 102 antistanti il Mappale 246, in località Macerone, via Cesenatico, 5704, in Comune di Cesena (FC).*

B. Il presente provvedimento è adottato ai soli fini idraulici e concerne unicamente interventi ricadenti nel demanio idraulico, pertanto gli interessati dovranno richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, occorrenti in relazione alle attività da realizzare. L'interessato terrà, inoltre, estranea l'ARStEPC -Servizio Area Romagna da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata.

C. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto degli obblighi e prescrizioni di seguito riportate. L'inosservanza di tali obblighi e prescrizioni nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione e le conseguenti sanzioni previste dall'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato f).

D. Il presente nulla osta potrà essere revocato in caso di mutamento della situazione di fatto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico con rinuncia da parte dell'interessato a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero si rendessero necessari interventi idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, l'interessato dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti.

E. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione.

2. Ogni modifica dell'entità dell'occupazione e/o alle modalità di esercizio dell'occupazione e della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

3. La manutenzione e la pulizia dell'area occupata sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARStEPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di manutenzione e taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti

secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di: - posta elettronica ai seguenti indirizzi:

stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it

stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it

comunicazione indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.

4. È vietato asportare dalle pertinenze demaniali pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte.

5. L'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. L'interessato è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

7. Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTePC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

8. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTePC - Servizio Area Romagna;

9. È a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali. OMISSIS -".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.